

226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Articolo vigente  red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2

la giurisprudenza |green



226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Documenti collegati:
226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva  Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere
fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 2 Phoca PDF